

Prot. 11/2020-0



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Il Presidente del Tribunale

Rilevato che con D.M. del 10.12.2019, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia n. 24 del 31.12.2019, è stato deliberato il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Stefano MANDUZIO, giudice del Tribunale di Venezia assegnato alla 2° sezione penale anche con funzioni di coordinatore, e la sua destinazione a questo Tribunale con funzioni di Presidente di Sezione penale;

Ritenuto che il posto attualmente vacante, per la cui nomina ha peraltro concorso il dott. MANDUZIO, è quello di Presidente della 1° Sezione penale, già ricoperto dalla dott.ssa Irene CASOL, per cui la naturale destinazione del dott. MANDUZIO è a tale posto, non essendo possibile disporre un interpello interno, tenuto conto che l'altro Presidente di Sezione addetto al settore penale, con funzioni di Presidente della Sezione distrettuale per il Riesame, non è legittimato con riferimento al momento della vacanza del posto, ai sensi dell'art. 112 della circolare del CSM sull'organizzazione degli uffici giudiziari, che il Presidente ed il Presidente aggiunto della Sezione GIP/GUP non possono concorrervi in ragione della specificità delle loro funzioni, non soggette a concorso interno, e che i Presidenti di Sezione addetti al settore civile non possono neppure proporre interpello in quanto, in caso di accoglimento, il posto di risulta sarebbe nel settore civile mentre il dott. MANDUZIO è specificamente destinato a quello penale;

Considerato che l'attuale assetto tabellare prevede la collocazione del Presidente di sezione nell'ambito della 1° Sezione penale mentre nella 2° Sezione è previsto il coordinatore, senza alcuna funzione specifica che differenzi il Presidente di sezione dal coordinatore, essendo le due sezioni strutturate in misura assolutamente omologa (sei giudici per ciascuna sezione, oltre al Presidente di Sezione o al Coordinatore), e che l'unica assegnazione specifica tabellare riguarda l'incarico di coordinatore dell'area

dibattimentale penale, che evidentemente può essere svolto a prescindere dalla collocazione nell'una o nell'altra sezione penale;

Ritenuto, pertanto, che, in linea generale ed astratta, non emergono ragioni specifiche perché la collocazione del Presidente della Sezione penale debba essere configurata con preferenza per l'una o l'altra sezione, mentre tale collocazione, come bene esposto nella nota del dott. MANDUZIO in data 29 ottobre 2019 (che si allega al presente provvedimento) va rapportata alle esigenze concrete, da trasfondere ovviamente in una proposta di variazione tabellare qualora comporti una modifica dell'attuale assetto;

Rilevato, quanto alle esigenze concrete, che il dott. MANDUZIO nella su richiamata nota ha specificamente esposto:

“La situazione oggettiva ora esistente attesta che i n. 6 giudici attualmente in organico presso la prima sezione (cioè tutti quelli previsti, mancando solo il Presidente di sezione) presentano un'elevata esperienza professionale, posto che, avuto riguardo alle relative valutazioni di professionalità conseguite, ben n. 3 giudici possiedono la settima valutazione di professionalità e n. 1 giudice vanta la sesta valutazione di professionalità, mentre n. 1 giudice soltanto è in attesa della prima valutazione di professionalità. Invece l'organico della seconda sezione presenta n. 1 giudice (il sottoscritto) avente la settima valutazione di professionalità e n. 1 giudice la sesta valutazione professionalità, mentre n. 1 giudice possiede la prima valutazione di professionalità e ben n. 2 giudici sono MOT (immessi in sezione con decorrenza aprile 2019).

La disparità di esperienza appare evidente e vanno ricordati, al riguardo, anche gli obblighi, di cui alla normativa secondaria, di garantire adeguato percorso formativo ai MOT. Ciò rileva in particolare con riferimento ai collegi, per i quali la normativa di settore (di cui all'art. 207 della circolare sulle tabelle per gli uffici giudicanti per il triennio 2017 – 2019) prevede che a presiedere i collegi sia il Presidente di sezione ovvero il magistrato avente la più elevata valutazione di professionalità; nella fattispecie, il mantenimento della collocazione del Presidente di sezione penale presso la Prima sezione comporterebbe un'ulteriore evidente sproporzione quanto ad esperienza (di cui alla valutazione di professionalità) nella conduzione dei collegi tra le due sezioni, in quanto l'incarico di presidente di collegio presso la seconda sezione penale dovrebbe essere assunto da colleghi aventi valutazione di professionalità obiettivamente decisamente inferiore, non in linea con la sostanziale ratio delle disposizioni predette in tema di normazione secondaria.

Va altresì aggiunto che, dalla disamina dei dati (elaborati dalla Cancelleria ed utilizzati per i programmi di gestione annuali) relativi al triennio antecedente (ma la tendenza è la medesima anche nelle precedenti annate) , emerge una sopravvenienza di giudizi dibattimentali collegiali sensibilmente superiore per la seconda sezione rispetto alla prima sezione, per cui la trattazione e la gestione di un numero superiore di processi collegiali dovrebbe essere assunta dai colleghi aventi una obiettiva minore esperienza professionale .

Nessuna modificazione al predetto quadro può essere determinata dal profilo concernente lo sviluppo relativo alle scadenze del termine ultradecennale dei singoli giudici incardinati nelle due sezioni dibattimentali. Infatti, risultano in scadenza alla data del 31/12/2020 (come termine decennale nella medesima posizione tabellare) il dott. Ciampaglia alla prima sezione (settima valutazione di professionalità) ed il dott. Moretti alla seconda sezione (sesta valutazione di professionalità), mentre per il sottoscritto giudice (unico avente la settima valutazione di professionalità presso la seconda sezione) il termine ultradecennale è interrotto dalla diversità delle funzioni e della posizione tabellare . Dunque, in proiezione, ciascuna delle due sezioni perderà per decennialità uno dei propri componenti, nello specifico aventi pure entrambi elevata esperienza di professionalità, sicché nessuna incidenza sull'equilibrio del profilo di professionalità può conseguire dal tramutamento per ultradecennialità dei due predetti giudici (in caso di scambio di sezione, l'effetto sarebbe pressoché conforme per le due sezioni).

Ulteriormente, la collocazione del Presidente di sezione presso la seconda sezione penale determinerebbe , allo stato attuale, che ciascuna delle due sezioni vedrebbe, in concreto, l'assenza di n.1 giudice rispetto all'organico pieno, cioè in assoluta simmetria tra di loro. Viceversa, la collocazione presso la prima sezione comporterebbe la completezza dell'organico della prima sezione e l'assenza di ben 2 giudici presso la seconda sezione "

Considerato che la disamina del dott. MANDUZIO appare del tutto condivisibile così come, del pari, va condivisa la conseguenziale sua richiesta di collocazione, nelle forme della proposta di variazione tabellare, quale Presidente di Sezione nell'ambito della 2° Sezione Penale, tenuto conto che le esigenze di funzionalità dell'ufficio sopra evidenziate postulano la necessità di spostare il posto di Presidente di Sezione presso la 2° Sezione penale, lasciando alla prima il posto di coordinatore, da assegnare all'attuale

Presidente f.f. dott. Enrico CIAMPAGLIA in ragione della sua maggiore anzianità rispetto agli altri componenti della Sezione;

Rilevato, ancora, che non si pone alcuna questione di ultradecennalità del dott., MANDUZIO nella medesima sezione, essendo evidente la diversità delle funzioni e della posizione tabellare rispetto al precedente incarico, che consente di evidenziare una netta soluzione di continuità;

Ritenuto che, in ragione dell'incarico formale che sarà rivestito, nonché per le sue specifiche doti di conoscenza, esperienza e per le sue indiscusse capacità organizzative, il ruolo di coordinatore dell'intera area dibattimentale penale va affidato al dott. MANDUZIO;

Sentiti nel corso della riunione del 07.11.2019, il cui verbale si allega al presente provvedimento, tutti i Magistrati delle Sezioni Dibattimentali che hanno all'unanimità aderito alla soluzione prospettata con la presente proposta di variazione tabellare, rilevando come una mancata collocazione in un senso diverso avrebbe potuto implicare dei rischi di squilibrio numerico nella composizione delle due Sezioni con possibili ripercussioni nel corretto svolgimento dei processi di competenza del Tribunale in composizione collegiale;

Considerato che, essendo imminente la presa di possesso del dott. MANDUZIO nel nuovo incarico, già fissata per il prossimo 8 gennaio 2020, ricorrono, anche per la necessità di assicurare continuità nel regolare funzionamento delle Sezioni dibattimentali, le ragioni eccezionali ed urgenti previste dall'art. 38 della vigente circolare del CSM sull'organizzazione degli uffici giudiziari per dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

P.Q.M.

A. Dispone la collocazione del posto di Presidente di Sezione (vacanza dott.ssa Irene CASOL in data 1° agosto 2018) presso la 2° Sezione penale in sostituzione della collocazione presso la 1° Sezione penale già prevista tabellarmente, ed assegna a tale posto il dott. Stefano MANDUZIO, già giudice delle 2° Sezione penale, a far data dalla sua presa di possesso quale Presidente di Sezione penale;

B. Assegna l'incarico di coordinatore della 1° Sezione penale al dott. Enrico CIAMPAGLIA;

C. Assegna l'incarico di Coordinatore dell'intera area dibattimentale penale al Presidente di Sezione dott. Stefano MANDUZIO;

D. Dichiara immediatamente esecutiva la presente proposta di variazione tabellare urgente;


E. Dispone che il presente provvedimento di proposta di variazione tabellare urgente sia immediatamente comunicato tramite sistema informatico a tutti i magistrati del Tribunale i quali potranno effettuare osservazioni entro sette giorni dalla comunicazione ed al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Venezia, allegando copia della nota del dott. MANDUZIO in data 29 ottobre 2019, del verbale di riunione delle Sezioni Dibattimentali del 07.11.2019 e le statistiche della 1° e della 2° Sezione dibattimentale;

F. Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso in via telematica al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Venezia e pubblicato sull'archivio digitale del Tribunale di Venezia;

G. Manda alla Segreteria per tutti gli altri adempimenti di competenza e per la trasmissione di copia del presente provvedimento al Dirigente, al Direttore amministrativo del Settore Penale e, per conoscenza, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia..

Venezia 3 gennaio.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(dr. Salvatore Laganà)



Verbale della riunione delle Sezioni Dibattimentali del 07.11.2019

In data 07.11.2019, presso la stanza dell'ex Presidente di Sezione dott.ssa Casol, sono presenti il Presidente del Tribunale dott. Salvatore Laganà, il Presidente della Sezione dibattimentale dott. Stefano Manduzio, il dott. Enrico Ciampaglia, il dott. Fabio Moretti, la dott.ssa Roberta Marchiori, la dott.ssa Claudia Gualtieri, la dott.ssa Michela Rizzi, la dott.ssa Alessia Capriuoli, la dott.ssa Ilaria Sichirolo, il dott. Marco Bertolo, il GOP dott.ssa Chiara Venturini, i direttori amministrativi dott.ssa Tiziana Petillo e dott. Maurizio Iacobo. La dott.ssa Daniela Defazio non è presente in quanto impegnata nell'ordinaria attività di udienza. Non è presente la dott.ssa Claudia Ardita in quanto in congedo ordinario per maternità.

Vengono trattati i singoli punti dell'ordine del giorno.

In ordine alla nota a firma del Presidente di Sezione designato dott. Manduzio relativamente alla possibile ricollocazione tabellare della figura del Presidente di Sezione dalla Prima Sezione dibattimentale alla Seconda Sezione dibattimentale, gli interventi sono in senso adesivo al contenuto della predetta nota rilevando come una mancata ricollocazione nel senso testé enucleato potrebbe implicare dei rischi di squilibrio numerico nella composizione delle due Sezioni con possibili ripercussioni nel corretto svolgimento dei processi di competenza del Tribunale in composizione collegiale.

La dott.ssa Rizzi, in veste di referente per l'acquisizione dei provvedimenti per la banca dati dell'archivio di merito, ha invitato i presenti alla collaborazione in vista della prossima formazione dell'archivio di merito mediante l'invio di provvedimenti di interesse secondo le direttive contenute nella mail inviata nella mattinata odierna. Si decide, di seguito, di raccogliere i provvedimenti che perverranno anche via mail alla dott.ssa Rizzi e discutere circa l'opportunità di una definitiva proposta a chi di competenza circa il loro eventuale inserimento nella piattaforma alla prossima riunione sezionale; la dott.ssa Rizzi precisa che non è necessario provvedere all'oscuramento dei dati personali contenuti nei provvedimenti che verranno mandati, atteso che la consultazione degli stessi sarà nel prossimo futuro limitata ai soli magistrati.

In relazione al punto 3 dell'ordine del giorno, sono state confermate le disponibilità già date. Si stabilisce che i turni mancanti siano coperti come di seguito: il 31 dicembre il dott. Manduzio, il 2 gennaio dott. Moretti, il 30 dicembre dott.ssa Marchiori e il 28 dicembre il dott. Ciampaglia.

Quanto al punto 1 dell'ordine del giorno, viene comunicato che per l'anno 2020 lo svolgimento delle udienze filtro verranno scadenze a frequenza mensile, senza che tuttavia ciò comporti un

aumento del limite massimo di fascicoli da trattare rispetto alle previsioni tabellari attualmente vigenti. Visti i riferiti recenti problemi dell'applicativo GIADA nelle assegnazioni dei fascicoli, viene raccomandato a tutti di verificare il rispetto del tetto numerico dei fascicoli assegnati nelle udienze filtro, sottolineando in ogni caso come l'apparente disfunzione riguardi solamente i ruoli della dott.ssa Marchiori (ex Natto) e del dott. Bertolo (ex Caruso) e come il dato numerico dell'eccedenza di assegnazioni sia tutto sommato limitato.

Quanto al punto 5, viene segnalata l'opportunità di non fissare processi in numero eccessivo nei giorni dedicati alle udienze filtro, nonostante la rimodulazione delle stesse sopra esposta.

In relazione al punto 4 si raccomanda di limitare la fissazione delle code nei giorni di turno direttissimo, in modo che queste terminino entro le ore 11 al fine di poter garantire un regolare e puntuale svolgimento degli adempimenti connessi a un eventuale rito direttissimo. Proprio in relazione allo svolgimento del rito direttissimo, viene segnalato che spesso gli atti non pervengono prima delle ore 12.00/12.30, rendendo dunque difficoltoso svolgere a tutti i prescritti adempimenti entro le ore 14: si decide di tenere monitorato il problema ed effettuare una tendenziale verifica sulla causa di eventuali ritardi.

Il dott. Manduzio introduce la tematica relativa al programma di gestione per l'anno 2020, secondo i criteri enunciati dal CSM nella recente circolare, indicando che dovrà essere tenuta una riunione sezionale per la disamina della relativa relazione a cura del Presidente di Sezione, in data antecedente a quella prevista per la trasmissione al Presidente del Tribunale, fissata entro il termine del 14/12/19.

Viene segnalata l'eccessiva concentrazione di processi in relazione a fatti di modesta entità, come - a mero titolo esemplificativo- il furto al supermercato di merce dal valore irrisorio: per questa ragione si chiede se sia possibile sollecitare un incontro con la Procura della Repubblica per tentare di concordare delle linee guida allo scopo di definire anticipatamente simili procedimenti (per esempio con un'archiviazione per speciale tenuità del fatto). Altri colleghi evidenziano invece l'opportunità di non intervenire sul punto, trattandosi comunque di processi che, proprio per la limitata consistenza delle fattispecie trattate, sono definibili con modalità agevoli ed in tempi celeri.

Viene evidenziata l'opportunità di sollecitare la Procura della Repubblica a inserire nel fascicolo del dibattimento il Certificato del Casellario Giudiziale Europeo, per evitare rinvii delle udienze, altrimenti necessari al fine di poterlo acquisire (posto che tale acquisizione non è immediata, ma richiede qualche giorno), rinvii che sarebbero contrastanti con i principi di economia processuale.

Quanto ai nuovi modelli relativi al verbale di udienza per la convalida dell'arresto e all'ordinanza di convalida dell'arresto, viene disposto che le bozze già redatte siano integrate con le segnalazioni avanzate e poi nuovamente fatte circolare per un'ultima revisione.

In ordine ai procedimenti già assegnati al magistrato tabellato con lett. A) , cioè ex Casol, viene sottolineato come possa essere, per l'avvenire, praticato il criterio di riassegnazione, sino ad ora condiviso e praticato per consimili situazioni (relative alla mancata sostituzione di collega trasferito) fra i magistrati della Prima Sezione per quanto riguarda i procedimenti aventi ad oggetto reati di competenza della Prima Sezione e fra i magistrati della Seconda Sezione per quanto riguarda i procedimenti aventi ad oggetto reati di area comune, segnalando in ogni caso come parte di questi fascicoli siano già stati assegnati nei limiti della competenza funzionale al GOP dott.ssa Venturini.

Quanto al punto 7, si è riferito come siano giunte segnalazioni relativamente a un'ubicazione del teste troppo vicina a quella dell'imputato: viene deciso che, in presenza di un'esigenza di tal genere, sia possibile procedere a un'inversione delle posizioni ricoperte da Pubblico Ministero e difensore, non essendoci impedimenti legislativi in tal senso; comunque viene rilevato che la tematica potrà essere gestita adeguatamente dal magistrato che tiene l'udienza , secondo le modalità più opportune ed in osservanza della normativa di rito

Viene anticipata la situazione relativa a un processo ancora pendente in fase di indagini ma prossimo all'emissione degli avvisi *ex art. 415-bis c.p.p.* in cui tutti i componenti dell'Ufficio del G.I.P. tranne il dott. Andrea Battistuzzi risultano incompatibili; viene sottolineata altresì la presenza di ragioni di incompatibilità in capo alla dott.ssa Marchiori, alla dott.ssa Defazio e alla dott.ssa Sichirollo. Pertanto viene anticipata la possibilità di un'assegnazione temporanea di un magistrato appartenente alla Sezione dibattimentale all'Ufficio G.I.P. per il possibile svolgimento dei riti alternativi eventualmente richiesti o degli incombeni relativi all'udienza preliminare, previa verifica di quanto dispongono sul punto le tabelle infradistrettuali e conseguentemente di un'eventuale disponibilità da parte di magistrati di altri Tribunali del distretto. Il Presidente del Tribunale precisa altresì sul punto che, in sede d'interpello, verranno esclusi , oltre ai magistrati risultati incompatibili, anche i magistrati che non possiedano i presupposti previsti dalla normativa per lo svolgimento delle funzioni di GIP – GUP, con riguardo anche all'esperienza professionale in funzione della delicatezza e complessità del procedimento da trattare

Il Presidente designato della Sezione dibattimentale

Dott. Stefano Manduzio



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Il sottoscritto Stefano Manduzio, nominato Presidente di sezione penale dibattimentale, formula le seguenti osservazioni in ordine alla collocazione in organico del posto anzidetto.

Rileva previamente di essere incardinato presso la seconda sezione penale nella veste di giudice, con scadenza decennale in data 31/12/2020.

Pertanto, vanno premessi brevi cenni in ordine al profilo relativo all'incidenza del mutamento di funzioni, da giudice a presidente, con riferimento al superamento del termine decennale nella stessa sezione .

Ai sensi dell'art. 19 D. Lvo n. 160/2006, il mutamento di funzioni costituisce soluzione di continuità rispetto all'ultradecennalità, con conseguente esclusione dell'obbligo di avviare la procedura di tramutamento (in tal senso la delibera CSM di risposta a quesito in data 05/10/11, per una fattispecie assolutamente consimile, in cui il quesito riguardava un magistrato assegnato da tempo alla sezione civile della Corte d'Appello, della quale assumeva successivamente l'incarico di Presidente).

In altra precedente delibera del 24/07/08, lo stesso CSM stabiliva che "le funzioni di Presidente di sezione acquisite, pur nell'ambito dello stesso Ufficio (Corte di Assise d'Appello) determinano, per la peculiarità del ruolo semidirettivo svolto, una soluzione di continuità rispetto alle precedenti funzioni di Consigliere a latere, con conseguente esclusione della procedura di tramutamento..."

La peculiarità , come sopra definita, delle funzioni semidirettive è illustrata dalla tipologia d'incarichi assegnati al Presidente di sezione dalle circolari CSM sulle tabelle 2017 – 2019 per l'organizzazione degli uffici giudicanti, da ultimo all'art. 90 della Circolare relativa alle tabelle per il triennio 2017 – 2019 ed altresì all'art. 92 della medesima Circolare (con riferimento agli incarichi di coordinamento). Appare evidente la diversità delle funzioni ed altresì della posizione tabellare (secondo la

previsione di cui all'art. 19 D. Lvo n. 160/2006) del Presidente di sezione rispetto a quella pregressa di Giudice assegnato alla medesima sezione .

Pertanto, la nomina a Presidente di sezione costituisce per il sottoscritto giudice , nel caso di specie, soluzione di continuità rispetto all'ultradecennalità nella seconda sezione penale (termine decennale individuato nella data del 31/12/2020).

Va poi evidenziato che, nella tabella vigente per l'organizzazione del Tribunale di Venezia (operante in modo assolutamente conforme a far data dal 01/01/2011), non è contemplata l'assegnazione di alcuna funzione specifica al Presidente di sezione, in riferimento particolare alla veste di Presidente della prima sezione . Infatti, le due sezioni penali sono strutturate in misura assolutamente omologa, con la sola differenza che presso la prima sezione è collocato il Presidente di sezione (e n. 6 giudici), mentre presso la seconda sezione è presente il Coordinatore di sezione (e n. 6 giudici).

La Tabella relativa all'organizzazione dell'Ufficio giudicante, anche per l'ultimo triennio 2017-2019 , prevede, nella parte concernente le sezioni dibattimentali, come unica assegnazione specifica **l'incarico di coordinatore dell'area dibattimentale penale**, incarico che, evidentemente, può essere svolto indipendentemente dalla collocazione nell'una o nell'altra sezione

La questione relativa alla collocazione del Presidente di sezione nell'organico di una od altra sezione va collocata , ovviamente, nel contesto generale e non concreto, essendo naturalmente quest'ultimo suscettibile di modificazioni anche rapide.

Ciò premesso, per le ragioni anzidette non appare che possano esservi ragioni specifiche affinché la collocazione del Presidente di sezione penale debba essere configurata con preferenza nell'una rispetto all'altra sezione, fermo restando che **sempre verrà esercitato l'incarico di coordinamento dell'intera area dibattimentale penale (comprendente le due sezioni).**

Peraltro, non può essere sottaciuta la disamina sotto il profilo concreto attuale della ripartizione dei giudici tra le due sezioni .

La situazione oggettiva ora esistente attesta che i n. 6 giudici attualmente in organico presso la prima sezione (cioè tutti quelli previsti, mancando solo il Presidente di sezione) presentano un'elevata esperienza professionale , posto che, avuto riguardo alle relative valutazioni di professionalità conseguite, ben n. 3 giudici possiedono la settima valutazione di professionalità e n. 1 giudice vanta la sesta valutazione di professionalità, mentre n. 1 giudice soltanto è in attesa della prima valutazione di professionalità. Invece l'organico della seconda sezione presenta n. 1 giudice (il sottoscritto) avente la settima valutazione di professionalità e n. 1 giudice la sesta valutazione professionalità, mentre n. 1 giudice possiede la prima valutazione di professionalità e ben n. 2 giudici sono MOT (immessi in sezione con decorrenza aprile 2019).

La disparità di esperienza appare evidente e vanno ricordati, al riguardo, anche gli obblighi , di cui alla normativa secondaria, di garantire adeguato percorso formativo ai MOT. Ciò rileva in particolare con riferimento ai collegi , per i quali la normativa di settore (di cui all'art. 207 della circolare sulle tabelle per gli uffici giudicanti per il triennio 2017 – 2019) prevede che a presiedere i collegi sia il Presidente di sezione ovvero il magistrato avente la più elevata valutazione di professionalità; nella fattispecie, il mantenimento della collocazione del Presidente di sezione penale presso la Prima sezione comporterebbe un'ulteriore evidente sproporzione quanto ad esperienza (di cui alla valutazione di professionalità) nella conduzione dei collegi tra le due sezioni, in quanto l'incarico di presidente di collegio presso la seconda sezione penale dovrebbe essere assunto da colleghi aventi valutazione di professionalità obiettivamente decisamente inferiore, non in linea con la sostanziale ratio delle disposizioni predette in tema di normazione secondaria.

Va altresì aggiunto che, dalla disamina dei dati (elaborati dalla Cancelleria ed utilizzati per i programmi di gestione annuali) relativi al triennio antecedente (ma la tendenza è la medesima anche nelle precedenti annate) , emerge una sopravvenienza di giudizi dibattimentali collegiali sensibilmente superiore per la seconda sezione rispetto alla prima sezione, per cui la trattazione e la gestione di un numero superiore

di processi collegiali dovrebbe essere assunta dai colleghi aventi una obiettiva minore esperienza professionale .

Nessuna modificazione al predetto quadro può essere determinata dal profilo concernente lo sviluppo relativo alle scadenze del termine ultradecennale dei singoli giudici incardinati nelle due sezioni dibattimentali. Infatti, risultano in scadenza alla data del 31/12/2020 (come termine decennale nella medesima posizione tabellare) il dott. Ciampaglia alla prima sezione (settima valutazione di professionalità) ed il dott. Moretti alla seconda sezione (sesta valutazione di professionalità), mentre per il sottoscritto giudice (unico avente la settima valutazione di professionalità presso la seconda sezione) il termine ultradecennale è interrotto dalla diversità delle funzioni e della posizione tabellare . Dunque, in proiezione, ciascuna delle due sezioni perderà per decennialità uno dei propri componenti, nello specifico aventi pure entrambi elevata esperienza di professionalità, sicché nessuna incidenza sull'equilibrio del profilo di professionalità può conseguire dal tramutamento per ultradecennialità dei due predetti giudici (in caso di scambio di sezione, l'effetto sarebbe pressoché conforme per le due sezioni).

Ulteriormente, la collocazione del Presidente di sezione presso la seconda sezione penale determinerebbe , allo stato attuale, che ciascuna delle due sezioni vedrebbe, in concreto, l'assenza di n.1 giudice rispetto all'organico pieno, cioè in assoluta simmetria tra di loro. Viceversa, la collocazione presso la prima sezione comporterebbe la completezza dell'organico della prima sezione e l'assenza di ben 2 giudici presso la seconda sezione .

Le predette osservazioni, svolte esclusivamente nell'ottica del Servizio e della migliore efficacia dell'attività giurisdizionale, mi suggeriscono di richiedere al Dirigente di valutare la possibilità della collocazione (con variazione tabellare) del Presidente di Sezione nell'organico della seconda sezione penale.

Stefano Manduzio